



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

SERVIZIO TRIBUTI

DETERMINAZIONE N. 170 / 2022

DEL 20/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VALIDAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) ANNO 2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento di contabilità

Visti altresì

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 che attribuisce ai Responsabili di Settore i compiti di attuazione degli obiettivi e programmi definiti con atti di indirizzo, adottati dall'organo politico;
- l'art. 109 comma 2 del sopracitato D.Lgs. n. 267/2000 che dispone che, nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art.107, commi 2 e 3, spettano ai responsabili degli uffici o dei servizi;
- l'art. 183 del D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 267 che disciplina le procedure di prenotazione e assunzione degli impegni di spesa;

Richiamato il provvedimento sindacale, ai sensi dell'art. 50, comma 10 del D.Lgs. n. 267/2000, con cui si demandano alla sottoscritta le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che:

- con deliberazione consigliere n. 6 del 08/02/2022 è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024, esecutivo a norma di legge;

- con deliberazione consigliere n. 5 del 08/02/2022 è stato approvato l'aggiornamento al DUP 2022/2024;

-
Richiamata altresì la deliberazione della Giunta comunale n. 20 del 15.02.2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2022-2024";

Preso atto che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

Viste le deliberazioni G.C. n. 41 del 25/05/2021 ad oggetto "Nuovo assetto organizzativo dell'Ente" come modificata dalla deliberazione G.C. n. 109 del 30/11/2021 ad oggetto "Modifica del Piano triennale dei fabbisogni di personale (P.T.F.P) 2021-2023 con riferimento agli esercizi 2021 e 2022 ed approvazione della dotazione organica" e G.C. n. 20 del 15/02/2022 ad oggetto "Approvazione del piano esecutivo di gestione (P.E.G.) 2022-2024 e Piano degli obiettivi per l'anno 2022";

Viste:

- la delibera n. 443/2019 di ARERA ed in particolare l'art. 6.3 che stabilisce che "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore";
- la delibera n. 57/2020 di ARERA che ha stabilito che "laddove l'ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione [...] può essere svolta da un soggetto, che può essere inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli [...]";

Considerato che in Lombardia, avendo la Regione deciso di adottare un modello che non prevede l'istituzione degli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è individuato nel Comune;

Ravvisata la necessità di individuare un soggetto terzo, del quale si conoscano professionalità e competenza, affinché provveda alla *validazione* del PEF anno 2022 del Comune di Induno Olona, dovendo la medesima attività essere svolta da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al Comune stesso, che riveste il ruolo di Ente Territorialmente Competente, in modo da assicurare trasparenza alla medesima attività;

Considerato che il suddetto adempimento deve essere svolto con urgenza, in modo da poter fornire al soggetto terzo tutta la documentazione necessaria a eseguire correttamente e in trasparenza l'attività di Validazione, che corrisponde alla verifica della completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni contenute nel PEF anno 2022, in modo che lo stesso soggetto incaricato possa provvedere alla realizzazione dell'incarico affidato in un congruo termine atto a consentire

successivamente all'Amministrazione di poter approvare in Consiglio Comunale l'intero PEF anno 2022 entro il termine di legge attualmente previsto nel 31.05.2022;

Precisato che viene individuato come soggetto terzo, del quale si riconoscono professionalità e competenza, la società Five Consulting srl P.IVA 03810190987 con sede in via Cefalonia 55 a Brescia, a cui è stato richiesto uno specifico preventivo;

Vista l'offerta pervenuta il 19.05.2022 prot. Ente n. 6480 , relativa all'incarico in parola che comprende le attività di verifica in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati, delle informazioni e degli atti necessari alla redazione del PEF 2022 e della redazione della relativa Validazione richiesta e prevista dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA, per un importo di € 650,00 + IVA 22%;

Richiamato l'art.7 della Legge 6 luglio 2012, n. 94 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica;

Richiamati:

- a) l'art. 192 del D.Lgs 267/2000 che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- b) l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- c) l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- d) l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del decreto legislativo citato, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;
- e) l'art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

Preso atto altresì dell'articolo 1 comma 2 lettera a) della legge 11-09-2020 n. 120 *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali»(Decreto Semplificazioni)*;

Visto l'art. 1 comma 450 della Legge 296/2006, come modificato da ultimo dall'art. 1 comma 130 della Legge 145/2018, il quale prevede la possibilità, per le amministrazioni statali centrali e periferiche, di evitare il ricorso al mercato elettronico

della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 qualora la spesa prevista sia inferiore a € 5.000,00;

Considerato che:

1. con l'incarico e il conseguente contratto, si affida il servizio relativo alla Validazione del PEF del Comune di Induno Olona anno 2022, che consiste nella verifica in merito alla completezza, coerenza e congruità dei dati, delle informazioni e degli atti necessari alla redazione del PEF 2022 e della redazione della relativa Validazione richiesta e prevista dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA
2. il contratto del servizio sopra citato e conterrà le seguenti clausole essenziali:
3. a) *importo*: € 650,00 + IVA 22%;
4. *durata*: il servizio dovrà essere reso entro il termine utile per la predisposizione degli atti in osservanza delle tempistiche previste dalla normativa vigente;
5. *pagamento*: entro 30 giorni dalla data di ricevimento fattura al protocollo;
6. *forma del contratto*: Lettera ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016;
7. *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
8. *responsabile del procedimento*: Michela Minari
9. *CIG*: Z9C367CA1B

Verificata la regolarità contributiva della ditta appaltatrice, come comprovata dalla certificazione DURC con validità fino al 28/06/2022, numero protocollo INAIL 31750581;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

- DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- DI AFFIDARE per le motivazioni sopra esposte, alla Società Five Consulting srl P.IVA 03810190987 con sede in via Cefalonia 55 a Brescia il servizio per la "Validazione" del Piano Economico Finanziario (PEF) del Comune di Induno Olona anno 2022, come da offerta pervenuta il 19.05.2022 prot.n. 6480, per un importo di € 650,00 + IVA 22%;
- DI IMPEGNARE, per i motivi espressi in narrativa, la spesa di cui al punto precedente al capitolo al capitolo 10301041070 del Bilancio di previsione 2022/2024 (esigibilità 2022) per una quota complessiva, oneri inclusi, di euro 793,00 (IVA 22% compresa);
- DI DARE ATTO che il programma dei pagamenti conseguenti al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di pareggio di competenza;

- DI DARE ATTO che che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., degli artt. 6 e 7 del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 8 del 18 novembre 2010, le fatture relative alla Fornitura dovranno riportare il seguente numero di CIG (codice identificativo della gara): Z9C367CA1B

NOTA: avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 60 giorni o entro 120 giorni al Presidente della Repubblica. E' ammesso il ricorso al TAR di competenza entro 30 giorni se trattasi di appalti di lavori, servizi o forniture.

Lì, 20/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

SABELLA LAURA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)